



Merito creditizio e concessione abusiva del credito tra Direttiva UE 2023/2225 e riforma del T.U.B.



Maria Annunziata Astone

Prof. ord. dell'Università di Messina

SOMMARIO: **1.** Premessa: dalla Direttiva 2008/48/CE alla Direttiva (UE) 2023/2225 e il D.lgs. n. 212/2025. – **2.** La valutazione del merito creditizio *ex art. 124-bis* T.U.B.: l'obbligo di protezione del consumatore e il “prestito responsabile”. – **3.** Segue: l'art. 125-*bis* T.U.B.: banche dati e sistemi di A.I. – **4.** Il sistema sanzionatorio e l'art. 144 T.U.B. – **5.** Responsabilità dell'intermediario e doveri di rettifica delle banche dati. – **6.** Le “misure di tolleranza” *ex art. 125-decies* T.U.B. – **7.** Segue: Rimedi conservativi e manutentivi a favore del consumatore. – **8.** I rimedi demolitori nel rapporto di consumo: nullità, annullabilità, risoluzione. – **9.** Errata valutazione del merito creditizio e sovraindebitamento: l'impatto dell'art. 69 CCII. – **10.** Conclusioni: dalla valutazione del merito creditizio alla tutela del mercato dopo Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134.

1. Premessa: dalla Direttiva 2008/48/CE alla Direttiva (UE) 2023/2225 e il D.lgs. n. 212/2025

Recenti interventi normativi e giurisprudenziali sollecitano una riflessione su un tema – quello del merito creditizio – da tempo oggetto di attenzione nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In particolare, a rinvigorire l'interesse scientifico è non solo la recente riforma del T.U.B. (Testo unico bancario), ma anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Deriva da qui l'opportunità di ritornare su tale questione per verificare quali sono le novità, con particolare riferimento al profilo rimediale. A venire in rilievo sono gli articoli 124-*bis* e 125 T.U.B., interamente novellati dal d.lgs. n. 212/2025,

che ha dato attuazione alla direttiva 2023/2225/UE¹; l'art. 69 CCII; e, infine, alcune decisioni delle Corti di Cassazione (su cui *infra*).

2. La valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis T.U.B.: l'obbligo di protezione del consumatore e il “prestito responsabile”

Il vigente articolo 124-bis del T.U.B. – come si è anticipato – si propone l'obiettivo di superare le criticità connesse al precedente assetto normativo, che era apparso insufficiente sotto diversi profili, tra cui la mancata definizione del merito creditizio e l'assenza di indicazioni circa i criteri da utilizzare per l'uso di tale parametro.

Il legislatore europeo, quindi, a partire dalla direttiva del 2017 in materia di credito immobiliare, ha avviato un percorso diretto a superare tali problematiche, che ha poi portato alla vigente disciplina in materia di credito ai consumatori, derivante dalla direttiva 2023/2225/UE. Secondo il cons. 54 del menzionato atto normativo il merito creditizio è «la capacità e la propensione del consumatore a rimborsare il credito», che deve essere «valutata e accertata prima della stipula di un contratto di credito». Sempre secondo tale considerando la valutazione del merito creditizio «dovrebbe essere proporzionata e avvenire nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e dovrebbe tener conto di tutti i fattori necessari e pertinenti che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di rimborsare il credito». L'intento è, dunque, quello di creare un mercato unico del credito, un elevato livello di protezione dei consumatori² al fine di dare piena attuazione al “principio del c.d. prestito responsabile”³.

¹ Sulla direttiva cfr. MAUGERI e VERSACI, voce *Contratto di credito al consumo*, in *Enc. Dir., I tematici – Singoli contratti* a cura di D'Amico, Milano, 2025, 468 e ss.; parimenti RUMI, *La terza direttiva sul credito al consumo ed il rimborso del credito: un'occasione per discutere di questioni ancora aperte*, in *Jus Civile*, 2024, 491 ss.; DE CRISTOFARO, *La riforma della disciplina dei contratti di credito b-to-c contenuta nel Capo II, Titolo VI, T.U.B. (D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della dir. 2023/2225/UE)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2026, I, 25 ss.; AA.VV., *Primo commento sui criteri ordinatori della Direttiva UE n. 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori*, a cura di Gaggero, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2024, suppl. n. 4; TRAPANI, *La nuova direttiva 2023/2225/UE sul credito al consumo: note in tema di educazione finanziaria, merito di credito e servizi di consulenza sul debito*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, 754 ss.; ORTINO, *La terza direttiva sul credito ai consumatori: distinzioni e complementarità nella tutela di interessi pubblici e privati*, in *Riv. della Regolazione dei mercati*, 2024, 548 ss.

² In particolare, nel considerando n. 79 la direttiva ritiene necessario che «i creditori affrontino in maniera proattiva il rischio di credito» e che, in tal senso, il «creditore dovrebbe tenere conto, fra gli altri elementi, della situazione individuale del consumatore, quali i suoi interessi e diritti, la sua capacità di rimborsare il credito e il suo ragionevole fabbisogno di spese di sostentamento».

³ SANTAGATA, *La concessione abusiva di credito al consumo*, Torino, 2020, 10 ss.

L'art. 124-*bis* T.U.B. (rubricato «Verifica del merito creditizio») statuisce che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore.

La formulazione contenuta nel comma 1 dell'art. 124-*bis* T.U.B. determina un significativo mutamento nella posizione giuridica del finanziatore, sul quale gravano precisi obblighi di procedere a una valutazione approfondita della meritevolezza del consumatore⁴, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessione di prestito e sovraindebitamento⁵.

Un insieme di obblighi poi specificati, sul piano dei contenuti, nei successivi commi della stessa disposizione, dai quali emerge che tale valutazione è assicurata dalle informazioni provenienti da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore, o acquisite, ove necessario, tramite banche dati, che devono consentire al finanziatore di raggiungere la ragionevole certezza che il consumatore è in grado di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di credito.

La valutazione si fonda sulle informazioni⁶ riguardanti la situazione economica e finanziaria del consumatore, con divieto di trattare categorie particolari di dati personali, e possibilità, invece, di utilizzare le informazioni fornite dallo stesso consumatore, o ancora desumibili da banche dati pertinenti⁷.

3. Segue: l'art. 125-*bis* T.U.B.: banche dati e sistemi di A.I.

La disciplina delle banche dati, già presente nella precedente versione, viene anche aggiornata e integrata, ai sensi dell'art. 125 T.U.B., sia con riguardo alle modalità di accesso dei finanziatori di altri Stati membri, sia in ordine al contenuto. Al riguardo la novità sta nel rapporto che si è venuto determinando tra sistemi di intelligenza artificiale e valutazione del merito creditizio. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale (IA)

⁴ Se dunque l'elevato livello di protezione del consumatore costituisce l'obiettivo primario della direttiva, non è certamente secondario l'interesse all'osservanza da parte dei finanziatori degli obblighi di comportamento ad essi imposti già nella fase delle trattative, obblighi di buona fede e correttezza, obblighi di natura informativa ma anche divieti di pratiche commerciali scorrette, tali da indurre il consumatore a prendere una decisione che in loro assenza non avrebbe mai adottato. L'adempimento di tali doveri è presidiato da un obbligo di sorveglianza gravante sulle autorità bancarie competenti.

⁵ Su tali temi SANTAGATA, *La concessione abusiva di credito al consumo*, cit., 13 ss., secondo il quale la clausola della sana e prudente gestione «assume una inedita dimensione negoziale, risultando fonte di specifiche regole di condotta».

⁶ SCOTTI, *Principio di trasparenza e obblighi di informazione nei rapporti di credito al consumo: questioni attuali e scenari futuri*, in Venuti (a cura di), *Vent'anni di euro*, Torino, 2025, 231 ss.

⁷ Cfr. VALENZA, *Obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore e disciplina in materia di banche dati*, in *Primo commento sui criteri ordinatori della Direttiva UE n. 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori*, a cura di Gaggero, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2024, suppl. al n. 4, 14 ss.

per il *credit scoring* ha sollevato questioni di rilievo in materia di trasparenza, protezione dei dati e responsabilità del finanziatore⁸. Sia la Direttiva (UE) 2023/2225 sia il Regolamento sull'IA (AI Act)⁹ delineano un quadro normativo che qualifica tali sistemi come ad alto rischio¹⁰, considerato che dal loro uso può derivare l'accesso a servizi essenziali quali alloggio o energia¹¹.

Il finanziatore, nel caso in cui si avvale di un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, fondato su un calcolo probabilistico, sarà assoggettato non solo agli obblighi stabiliti dagli articoli 124 *bis* e 125 T.U.B., ma anche a quelli derivanti dal Regolamento sull'IA.¹² e dal Regolamento sulla protezione dei dati personali¹³.

Al consumatore dovrebbero essere garantiti un insieme di diritti, tra cui quelli – come risulta dalla direttiva 2023/2225/UE e dall'art. 125 T.U.B. – *a) di ottenere l'intervento umano da parte del creditore, b) di ottenere una spiegazione significativa e comprensibile della valutazione effettuata e del funzionamento del trattamento automatizzato applicato e c) di chiedere un riesame della decisione relativa alla concessione del credito*. Il consumatore dovrebbe avere il diritto di essere informato relativamente a tali diritti dopo aver debitamente ricevuto informazioni sulla procedura seguita (cons. 56) e sui dati utilizzati¹⁴ per

⁸ Sul punto, fra gli altri, MARINO, *Intelligenza artificiale e valutazione del merito creditizio del consumatore nel quadro normativo europeo*, in Venuti (a cura di), *Vent'anni di euro*, Torino, 2025, p. 307 e ss.; parimenti, NATOLI, *Intelligenza artificiale e credit scoring*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 4, 2025, 653 ss.

⁹ Per approfondimenti su tali aspetti cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Il credit scoring algoritmico*, in CAMILLERI, MAUGERI, *Contratto e Concorrenza nel mercato bancario. Le sfide del XXI secolo*, Torino, 2026, 221 ss.

¹⁰ Cfr. ZORZI GALGANO, *La sorveglianza umana per fronteggiare l'alto rischio nella tutela dell'IA (in coordinamento con la disciplina nazionale) sui sistemi di intelligenza artificiale*, in *Contr. impr.*, 2026, 334 ss.; EAD., *La sorveglianza umana sull'alto rischio nel Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024 nei sistemi di intelligenza artificiale*, in *Contr. impr. Eur.*, 2025, 239 ss.; CUFFARO, *L'intelligenza artificiale tra antropocentrismo della disciplina e realismo del mercato*, in *Contr. impr. Eur.*, 2025, 109 ss.

¹¹ Secondo, infatti, il considerando 58 del Regolamento i sistemi di IA utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche sono ad alto rischio, in quanto «possono portare alla discriminazione fra persone o gruppi e possono perpetuare modelli storici di discriminazione, come quella basata sull'origine razziale o etnica, sul genere, sulle disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale, o possono dar vita a nuove forme di impatti discriminatori». In argomento cfr. CUFFARO, *L'intelligenza artificiale tra antropocentrismo della disciplina e realismo del mercato*, cit., 140 ss. Sul divieto di discriminazione nel credito al consumo cfr. GENTILI, *Non discriminazione*, in *Primo commento sui criteri ordinatori della Direttiva UE n. 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori*, a cura di Gaggero, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2024, suppl. al n. 4, 101 ss.

¹² ZORZI GALGANO, *Il Regolamento dell'Unione Europea del 2024 sull'intelligenza artificiale. Una prospettiva di sistema*, in *Contr. impr. Eur.*, 2025, 1 ss.

¹³ In tal senso cfr. CGUE 7 dicembre 2023, C-634/21, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 416 ss., con nota di D'ORAZIO, *Il credit scoring e l'art. 22 del GDPR al vaglio della Corte di giustizia*; in *Banca borsa tit. cred.*, 2024, 715 ss., con nota di GRASSO, *Decisioni automatizzate e merito creditizio: la Corte di giustizia sul credit scoring*.

¹⁴ Considerando n. 57 Dir. 2023/2225/UE: «i creditori e gli intermediari del credito non do-

la decisione algoritmica. Il finanziatore, a sua volta, deve garantire il rispetto di precise regole di comportamento, degli obblighi di diligenza professionale, con divieto di tenere comportamenti contrari alla correttezza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e di ricorrere a pratiche commerciali sleali idonee a indurre il consumatore a prendere decisioni che altrimenti non avrebbe assunto. Solo dopo aver acquisito informazioni pertinenti e accurate, necessarie e proporzionate rispetto alla natura del credito e dopo che i risultati di tale attività valutativa fanno legittimamente confidare nel fatto che gli obblighi derivanti dal contratto di credito al consumo saranno adempiuti anche in una prospettiva futura, può erogare la somma, oggetto del prestito, al consumatore. Dall'analisi testuale emerge da un lato l'insussistenza di un obbligo a erogare il finanziamento in caso di esito positivo della valutazione¹⁵, ma soprattutto il dovere per il finanziatore di astenersi dalla concessione del credito, laddove sulla base dei risultati acquisiti, il consumatore appare immeritevole¹⁶. In tale ipotesi si configura un vero e proprio divieto di contrarre, in funzione protettiva degli interessi in gioco. Nel caso, tuttavia, in cui, malgrado il divieto, il credito risulta erogato, in manifesta violazione delle regole, alto è il rischio di pregiudicare non solo gli interessi del consumatore ma anche l'efficienza e la sana gestione del mercato creditizio. Lo stesso rischio si corre quando la concessione del credito è il risultato di una errata applicazione delle norme. Da qui la necessità di individuare gli strumenti di tutela degli interessi in gioco.

4. Il sistema sanzionatorio e l'art. 144 T.U.B.

Per la ricostruzione del sistema rimediale offerto dal legislatore e dalla giurisprudenza sovranazionale non può prescindersi dalla considerazione del quadro normativo

vrebbero trattare particolari categorie di dati, come i dati relativi alla salute, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, né le informazioni ottenute dai social network, poiché né tali categorie di dati né siffatte informazioni dovrebbero essere utilizzate per valutare il merito creditizio dei consumatori. I gestori di banche dati relative ai crediti dovrebbero dotarsi di procedure atte a garantire che le informazioni contenute nelle loro banche dati siano aggiornate e corrette. Qualora la richiesta di credito sia respinta sulla base della consultazione di una banca dati, i creditori dovrebbero informare i consumatori senza indebito ritardo e gratuitamente del risultato di tale consultazione, degli estremi della banca dati consultata e delle categorie di dati prese in considerazione. Inoltre, per garantire la consapevolezza dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consumatori siano informati in merito alla registrazione in una banca dati di eventuali arretrati nel rimborso del credito tempestivamente ed entro 30 giorni dalla registrazione, ad esempio inviando loro un avviso via e-mail che li invita ad accedere alla banca dati per prendere visione delle informazioni relative ai propri arretrati nel rimborso del credito».

¹⁵ DE CRISTOFARO, *La riforma della disciplina dei contratti di credito b-to-c contenuta nel Capo II, Titolo VI, T.U.B. (D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della dir. 2023/2225/UE)*, cit., 43 «tale condotta non potrebbe considerarsi (civilisticamente) illecita, salvo che la relativa decisione si fondi sulle ragioni discriminatorie vietate dall'art.122-bis, comma 2°, lett. b, t.u.b.».

¹⁶ SANTAGATA, *La concessione abusiva di credito al consumo*, cit., 10.

di riferimento. Secondo l'art. 44 della direttiva 2023/2235/UE spetta agli Stati membri il compito di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nel caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva, tra cui quello di valutazione del merito creditizio. L'art. 144 T.U.B., comma primo, lett. c), che attua il menzionato art. 44, ha previsto che le sanzioni amministrative applicabili agli intermediari finanziari, alle banche e a tutti i soggetti indicati nel primo comma si applicano anche nel caso di inosservanza degli articoli 124-bis e 125, commi 1-*quinquies*, 2, 3, 4, T.U.B. La previsione normativa dovrebbe svolgere, proprio per l'entità della sanzione prospettata, una funzione deterrente rispetto alla violazione delle norme sul merito creditizio e sulle modalità di organizzazione delle banche dati. Tale previsione assume ancor più rilevanza nella misura in cui le informazioni per la valutazione del merito creditizio possono essere ottenute sulla base della consultazione di una banca dati, che si avvale di sistemi di A.I.

Il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 144 costituisce oggi uno dei tasselli per la tutela del consumatore nei confronti di una inesatta o errata applicazione degli artt. 124-bis e 125 T.U.B., che tuttavia non appare sufficiente¹⁷, dovendosi, al riguardo, individuare altri rimedi applicabili soprattutto sul piano del singolo rapporto contrattuale instauratosi tra consumatore e professionista¹⁸.

Sul punto d'altro canto è stata già la Corte di Lussemburgo¹⁹ ad affermare il principio secondo cui per individuare gli strumenti di tutela applicabili a seguito della violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio bisogna tener conto, ai sensi dell'art. 288, terzo comma, TFUE, non solo dei rimedi specificatamente adottati da norme attuative della direttiva sul credito ai consumatori, ma anche delle disposizioni contenute nel diritto degli Stati membri, che abbiano funzione analoga a quella richiesta dall'art. 23, direttiva 2008/48/CE, disposizione oggi sostituita dall'art. 44 direttiva 2023/2225/UE.

¹⁷ Sul punto appaiono interessanti le considerazioni di LIBERTINI, *Utilizzazione di standard contrattuali contenenti clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette nel sistema di enforcement del diritto dei consumatori*, in *Nuove legg. civ. comm.*, 2026, 365, il quale sottolinea le difficoltà a staccarsi dal modello strettamente punitivo.

¹⁸ Sulla circostanza che, più in generale nel settore consumeristico, l'apparato di tutele non può essere solo di tipo sanzionatorio, ma deve essere anche essere dotato di strumenti conformativi del contratto si è, di recente, espresso MINERVINI, *I poteri inibitori dell'AGCM in materia di clausole vessatorie*, in *Nuove legg. civ. comm.*, 2026, 375 ss.

¹⁹ CGUE 10 giugno 2021, C-303/20, *Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. contro KM*, pt. 36 della decisione, secondo cui i giudici nazionali devono «disporre di un potere discrezionale che consenta loro di scegliere, a seconda delle circostanze del caso di specie, la misura proporzionata alla gravità dell'inosservanza dell'obbligo accertato» nonché «prendere in considerazione tutte le norme del diritto nazionale e interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e delle finalità di tale direttiva, al fine di ottenere un risultato compatibile con gli obiettivi da essa perseguiti».

5. Responsabilità dell'intermediario e doveri di rettifica delle banche dati

La violazione da parte degli intermediari dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e diligenza darà luogo a una responsabilità di tipo precontrattuale, che si potrebbe estendere – come sembra emergere dalla modifica apportata all'art. 125, comma 2 – all'ipotesi in cui l'istituto di credito, malgrado la valutazione approfondita e la conseguente decisione adottata, non ha comunicato al consumatore *le informazioni segnalatiche che lo hanno portato a respingere la richiesta* di erogazione del credito. In tal senso la nuova disciplina sembra muoversi nel solco degli orientamenti giurisprudenziali già esistenti. La giurisprudenza di merito²⁰ ha ammesso, in presenza della previgente disciplina, una responsabilità della banca per l'atteggiamento silente o per l'assenza di comunicazioni circa l'esito della richiesta da parte della banca. Mentre la Corte di Giustizia Europea ha confermato la responsabilità del finanziatore nel caso in cui il giudice abbia accertato che non ha ottemperato all'obbligo di verifica della solvibilità del debitore, ammettendo contestualmente che all'accertamento di tale violazione possano seguire altre significative misure.

Una responsabilità sorge, altresì, in caso di violazione dell'art. 125, commi 4 e 4-bis, T.U.B., secondo il quale i finanziatori devono assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte. Al riguardo, per evitare conseguenze sul piano della responsabilità, preliminarmente viene offerta una opportunità al finanziatore, quella di rettificare gli errori o l'inesattezza sulle informazioni²¹. La rettifica, quindi, consente una tutela equilibrata tra gli interessi in gioco, in mancanza della quale scatta la responsabilità del finanziatore. Si potrebbe ritenere che la rettifica vada oltre l'ambito del comma 4, poiché il ricorso a tale strumento preventivo di tutela potrebbe essere utilizzato anche nelle fattispecie previste dal comma 3, cioè nel caso in cui si verifichi l'illegittima segnalazione²² di un consumatore nella Centrale rischi della Banca di Italia, non essendo stato lo stesso informato, entro il termine di trenta giorni dalla registrazione, delle informazioni negative in una banca dati. Poiché presupposto essenziale della segnalazione è la correttezza e la veridicità dei dati trasmessi, oltre all'effettivo e accertato inadempimento delle obbligazioni assunte dal debitore nei confronti dell'intermediario, si deve – a mio avviso – offrire al finanziatore anche in questo caso l'opportunità di rettificare. Solo in assenza di tale rettifica potrebbe configurarsi una responsabilità del finanziatore, per la violazione

²⁰ Trib. Lamezia Terme 21 settembre 2023, n. 765, in banca dati *DeJure*.

²¹ Si segnala, a titolo esemplificativo, che, secondo un'opinione, potrebbe comportare la nullità la mancata consegna di una copia del contratto (cfr. DOLMETTA, *La violazione di 'obblighi di fattispecie' da parte di intermediari finanziari*, in *Contr.*, 2008, 84) o la mancata verifica del merito creditizio (v., per esempio, DOLMETTA, *La valutazione del merito del credito nell'accesso al servizio. La prospettiva del contratto di impresa*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2023, 307 ss.; IMBRUGLIA, *Regola di adeguatezza e validità del contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, 335).

²² App. Milano 10 marzo 2021, n. 780, in banca dati *DeJure*.

degli obblighi previsti nei commi 3 e 4 dell'art. 125, responsabilità che risulta ancor più aggravata sotto il profilo risarcitorio laddove tali segnalazioni pregiudicano l'affidabilità creditizia dell'interessato e il suo merito creditizio e, conseguentemente, vanno a incidere sulla capacità di accedere al credito.

Lo stesso Arbitro Bancario Finanziario²³ ha affermato che la mancata prova dell'inadempimento o del preavviso di segnalazione imminente determinano la cancellazione della segnalazione e la responsabilità del finanziatore con conseguente obbligo del risarcimento dei danni arrecati di natura sia patrimoniale, sia non patrimoniale, che siano stati debitamente provati. Resta comunque a carico del consumatore l'onere di provare il pregiudizio patrimoniale subito.

In tal senso l'art. 125, secondo comma, T.U.B. obbliga il finanziatore a informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati, ove tale risultato conduca al rifiuto della domanda di credito²⁴. Mentre il terzo comma dello stesso articolo prevede l'obbligo di informazione relativamente all'avvenuta registrazione.

6. Le “misure di tolleranza” ex art. 125-decies T.U.B.

A parte il sistema sanzionatorio, innovativo è l'art. 35 (intitolato «Misure di tolleranza») della direttiva che ha invitato gli Stati membri a introdurre misure di tolleranza nei confronti dei consumatori. Il finanziatore sarà obbligato a adottare soluzioni che evitino, ove possibile, un pregiudizio per la situazione individuale del consumatore²⁵.

²³ La sussistenza di tale responsabilità trova riscontro anche nella giurisprudenza dell'ABF: cfr. Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 1642 del 17 gennaio 2019. L'ABF ha affermato che, nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è *in re ipsa*, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione.

²⁴ SANGIOVANNI, *Contratti di credito ai consumatori ed errata verifica del merito creditizio*, in *Contr.*, 2019, 684-692; ALBANESE, *La valutazione sul merito creditizio e l'inadempimento del consumatore nei contratti di credito immobiliare: profili di responsabilità e cortocircuiti normativi*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 2006-2034; POLI, *La meritevolezza del debitore-consumatore e l'inadempimento del creditore all'obbligo di valutare il merito creditizio*, in *Le corti fiorentine*, 2018, 27-35; SALERNO, *La violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio: effetti (anche) civilistici*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 1423-1430; FALCONE, *'Prestito responsabile' e valutazione del merito creditizio*, in *Giur. comm.*, 2017, 147-176; AZADI, *Valutazione del merito creditizio, adeguatezza delle sanzioni e tutela microeconomica dei consumatori*, in *Giur. it.*, 2015, 285-293.

²⁵ Cfr. SICCHERO, *Morosità e misure di tolleranza*, in *Primo commento sui criteri ordinatori della Direttiva UE n. 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori*, a cura di Gaggero, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2024, suppl. al n. 4, 433 ss.

Tale disposizione si caratterizza altresì per la individuazione delle diverse misure di tolleranza che possono essere utilizzate e che possono comprendere, tra l'altro, il rfinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito; la modifica delle condizioni contrattuali riguardanti l'estensione della durata, il cambiamento del tipo di contratto di credito; il differimento integrale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo; la riduzione del tasso debitore, etc.

Tale previsione, tuttavia, malgrado la sua centralità e sebbene il ragionevole grado di tolleranza abbia impegnato dottrina e giurisprudenza, non è a differenza di quanto si sarebbe potuto aspettare una norma di armonizzazione totale, come è dimostrato dal fatto che si prevede espressamente che gli Stati membri non solo possono avvalersi dei rimedi previsti dal diritto interno ma non sono neppure obbligati a «prevedere tutte queste misure nel diritto nazionale».

Le misure di tolleranza presuppongono una situazione di inadempimento totale o parziale del consumatore rispetto alla posizione debitoria assunta, ragione per la quale assume valore dirimente, ai fini della soluzione da adottare, la causa della violazione degli obblighi contrattuali assunti. I creditori non sono obbligati a offrire più volte al consumatore soluzioni per risolvere la morosità, quando per esempio l'inadempimento, in applicazione dell'art. 1218 c.c., è direttamente imputabile allo stesso debitore. Se, al contrario, l'inadempimento è dovuto a una sopravvenuta situazione di difficoltà del consumatore spetta ai finanziatori adottare – ai sensi dell'art. 125-*decies* – *procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà tenuto conto dello stato di bisogno e della particolare debolezza del consumatore*. In tal caso la disposizione non introduce un elenco di rimedi attivabili – conformemente all'art. 35 della direttiva – ma attribuisce alla Banca d'Italia il compito di individuare le misure di tolleranza utilizzabili dal finanziatore, compresa la *modifica delle condizioni contrattuali*.

Diversa è la questione quando la morosità si ricollega a vicende precedenti l'erogazione del credito, tra cui l'errata valutazione del merito creditizio²⁶. Secondo l'art. 124-*bis* T.U.B. si distingue l'ipotesi in cui l'inadempimento o il ritardo deriva da un comportamento scorretto del finanziatore o da un comportamento del consumatore.

²⁶ TARDIVO, *Concessione abusiva di credito e merito creditizio. Riflessioni* (Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840), in *Vita not.*, 2023, 915 ss.; TRAPANI, *Riflessioni sulla verifica del merito creditizio dei soci di banche cooperative*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2023, 696-743; GUARRACINO, *Information technology e valutazione del merito creditizio*, in *Riv. trim. dir. ec.*, 2022, 65-82; CRISCUOLO, *Meritevolezza del debitore e merito creditizio. L'omologa del piano del consumatore nella nuova disciplina del sovraindebitamento*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, 318-332; NATOLI, MATTARELLA, *Il principio dell'insindacabilità della valutazione del merito creditizio alla prova dei miniprestiti emergenziali integralmente coperti da garanzia pubblica* (art. 13, comma 1, lett. m, dl 23/2020), in *Giur. comm.*, 2022, 640-652; BIFERALI, *La sanzione per violazione dell'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore* (Corte giust. UE n. 303/20 del 10 giugno 2021), in *Giustizia civile.com*, 2022, 1-21; DOLMETTA, *Valutazione del merito creditizio e diligenza del finanziatore*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2022, 1578-1586.

Nel caso in cui l'inesatta valutazione derivi dal comportamento doloso o colposo del consumatore che ha fornito informazioni false, incomplete, o le ha omesse, a parte profili di responsabilità civile ma anche penale, la normativa appare chiara: il creditore, ai sensi dell'art. 124-*bis*, comma 1-*quiquies*, e in deroga al principio fissato nella prima parte dello stesso comma 1-*quiquies*, può risolvere o modificare unilateralmente il contratto di credito a danno del consumatore. Secondo alcuni, in tal caso, il finanziatore potrebbe esercitare il diritto di recesso dal contratto di credito o lo *ius variandi*²⁷.

Malgrado la regola, resterà la difficoltà per il finanziatore di dimostrare il dolo del consumatore²⁸, mentre i non pochi casi posti all'attenzione della giurisprudenza di merito hanno riconosciuto la responsabilità del finanziatore, pur in presenza di profili di colpa del consumatore, che sono stati ritenuti assorbiti e superati dalle colpe del finanziatore²⁹. È, invece, esclusa la responsabilità del consumatore nell'ipotesi in cui a causa di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili lo stesso si trovi ad affrontare una crisi da sovraindebitamento³⁰.

Nella diversa ipotesi, invece, in cui la scorrettezza del comportamento è da imputare al professionista, si pone la questione dei rimedi utilizzabili dal consumatore per tutelare i suoi interessi.

²⁷ DE CRISTOFARO, *La riforma della disciplina dei contratti di credito b-to-c contenuta nel Capo II, Titolo VI, T.U.B. (D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della dir. 2023/2225/UE)*, cit., 43.

²⁸ Sul punto MINUTOLI, *Il sindacato sulla c.d. meritevolezza nel piano di ristrutturazione del consumatore*, in *Proc. conc. cris. impr.*, 2026, 516 ss., scrive che il giudizio di meritevolezza del debitore «è strettamente connesso all'assenza di intenzionale volontà di danneggiare il creditore o nella grave negligenza, intercettando – a differenza della nozione rilevante nella contrattualistica civile – un requisito soggettivo tipizzato nelle classiche nozioni di dolo e colpa grave».

²⁹ Trib. Vicenza 30 settembre 2020, in banca dati *DeJure*. Anche Cass. civ., 24 luglio 2025 n. 21048 precisa, infatti, come «i due profili di colpa – con le rispettive conseguenze – sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato “il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate” nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” [...] ciò posto, allora, stabilire una correlazione condizionante tra i due profili [...] significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge e, in particolare, dall'art. 69 c.c.i.i., che – nei suoi due commi – definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle sue possibili forme)».

³⁰ Trib. Pisa 20 aprile 2023, in banca dati *DeJure*. Ciò in applicazione dell'art. 69 CCII secondo cui il consumatore non può accedere alla procedura di esdebitazione se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con grave colpa, frode o malafede. Sul punto cfr. PASSARELLI, *La valutazione del merito creditizio del consumatore tra sovraindebitamento e nuovo codice della Crisi e dell'Insolvenza: spunti introduttivi*, in *Il nuovo diritto delle Società*, 2020, 1219-1234; ROSSANO, *La valutazione del merito creditizio nel Decreto “Liquidità”*: nota a margine di due ordinanze ex art. 700 c.p.c., in *Riv. trim. dir. ec.*, 2020, 132-144.

7. Segue: Rimedi conservativi e manutentivi a favore del consumatore

Il ricorso a rimedi di natura manutentiva o di adeguamento del contratto di credito al consumo appare la scelta più opportuna, proprio per ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento. Il rapporto finanziatore-consumatore anche nella fase dell'esecuzione deve essere informato alla buona fede che, quale clausola generale integrativa degli effetti contrattuali, determina in capo al finanziatore un obbligo di protezione degli interessi del consumatore, il cui adempimento presuppone l'attivazione di strumenti in grado di conservare e realizzare l'interesse della parte debole, come emerge, e già ancor prima del d.lgs. n. 212 del 2025, dall'art. 120-*quinquiesdecies* T.U.B., che, con riferimento al credito immobiliare, prescrive che il finanziatore deve adottare procedure per gestire i rapporti con il consumatore moroso³¹. La buona fede costituisce fonte integratrice degli effetti contrattuali nell'ambito dei contratti di durata. Il concessionario del credito, ai sensi dell'art. 125-*decies* T.U.B., prima di avviare la procedura esecutiva nei confronti del consumatore moroso, deve offrire allo stesso la possibilità di modificare le condizioni contrattuali. Procedendo a una interpretazione sistematica dell'art. 125-*decies* T.U.B. e dell'art. 35 della direttiva 2023/2225/UE è ragionevole ritenere che la modifica delle condizioni contrattuali costituisce una sorta di rimedio a carattere generale, che può portare a una rinegoziazione del credito, con conseguente rideterminazione delle modalità di pagamento, a una modifica del TAEG, a una sospensione del contratto, a un differimento delle rate da pagare, etc.

La disposizione indicata rappresenta una svolta nella tutela del consumatore nella misura in cui instaura un nesso inscindibile tra le misure adottate e la situazione individuale del consumatore che, in considerazione dello stato di bisogno e di debolezza in cui si trova, reclama un supporto di tipo solidaristico. L'esigenza solidaristica e di protezione della persona giustifica per il consumatore il diritto alla ristrutturazione complessiva della propria situazione economica e per il finanziatore l'obbligo di rinegoziare il contratto³². Resta, però, la possibilità di avviare una transazione³³. In tale circostanza il finanziatore non deve procedere a una nuova *valutazione del merito creditizio*, se non

³¹ Tale esigenza emerge nei diversi *considerando* della direttiva 2023/2225/UE, dove si precisa la necessità che il consumatore sia protetto da pratiche commerciali sleali ingannevoli (*considerando* n. 32) o da concessioni di credito non sollecitate (*considerando* n. 51).

³² Cfr. C.G.U.E. 9 novembre 2016, C-42/15, *Home Credit Slovakia a.s. contro Klára Bíróová*. La Corte Europea, al riguardo, ha considerato come forme di tutela proporzionate ed effettive a carattere dissuasivo misure quali la decadenza dal diritto agli interessi sia convenzionali sia legali, nonché il pagamento a rate del contratto senza la produzione di interessi.

³³ C.G.U.E. 27 marzo 2014, C-565/12, *LCL Le Crédit Lyonnais SA contro Fesih Kalhan* (v., per analogia, C.G.E. 8 giugno 1994, C-382/92, *Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, punti da 56 a 58); ragione per la quale la stessa CGE ha affermato che solo la decadenza dagli interessi sia legali sia convenzionali produrrebbe effetto dissuasivo e proporzionato. Non è stata ritenuta, invece, sanzione dissuasiva la decadenza dagli interessi convenzionali e la contestuale sostituzione degli stessi con quelli legali.

nell'esclusivo caso in cui la modifica delle condizioni determina un *aumento significativo* dell'importo del credito.

L'analisi sistematica delle diverse fonti dimostra quindi la necessità di fare luogo, più che a rimedi eliminativi, a strumenti di rimodulazione e conservazione del contratto esistente³⁴, attraverso il ricorso alla modifica delle condizioni contrattuali, intesa come comprensiva di tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico (tra cui la rinegoziazione)³⁵.

8. I rimedi demolitori nel rapporto di consumo: nullità, annullabilità, risoluzione

Resta il problema di verificare se sono previsti o si possano utilizzare rimedi eliminativi, come la nullità o l'annullabilità o anche la risoluzione del contratto.

Vi è da chiedersi se il consumatore possa avvalersi della nullità nel caso di violazione degli obblighi di diligenza e di correttezza e di informazione³⁶ gravanti sul finanziatore ai sensi dei commi 1, 1-bis e 1-ter dell'art. 124-bis T.U.B. Prescindendo dall'applicazione delle norme codicistiche sulla nullità o sull'annullabilità ai sensi dell'art. 1418 e degli artt. 1425 e ss. c.c., che attengono alla fattispecie, la questione è stata, in realtà, oggetto da tempo di sindacato sia giurisdizionale sia dottrinale³⁷. Nella giurisprudenza di merito e di legittimità si ritiene in modo quasi unanime che *l'obbligo di valutazione del merito creditizio costituisce una norma di condotta e non una regola di validità*: con la conseguenza che la violazione *“legittima unicamente una tutela risarcitoria”*³⁸; anche l'Arbitro Bancario Finanziario ha confermato tale orientamento, avendo affermato più volte che all'art. 124-bis T.U.B. segue il risarcimento del danno e non l'invalidità del contratto³⁹.

³⁴ M. ASTONE, *Inadempimento, conservazione del contratto e ruolo della buona fede*, in *Jus civile*, 2026, 217 ss.; ALESSI, *Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, 55 ss.

³⁵ La stessa Banca d'Italia, conformemente all'orientamento dell'Autorità bancaria europea del 2015, ha già individuato in presenza della normativa previgente, tra le misure che il finanziatore può assumere il rifinanziamento totale o parziale del contratto di credito.

³⁶ Sul ruolo dell'informazione nella valutazione del merito creditizio è possibile consultare SEMERARO, *Informazioni adeguate e valutazione del merito creditizio: opzioni interpretative nel credito ai consumatori*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 1851 ss. Già in passato, anche A. NIGRO, *Linee di tendenza delle nuove discipline di trasparenza. Dalla trasparenza alla consulenza nell'erogazione del credito*, in AA.VV. (a cura di), *Nuove regole per le relazioni tra banche e clienti. Oltre la trasparenza?*, Torino, 2010, 29 ss.

³⁷ ALESSI, *La disciplina generale del contratto*, Torino, 2025, 411 ss.

³⁸ Il riferimento è da ultimo a Trib. Santa Maria Capua 2 marzo 2026, n. 21.

³⁹ ABF, Collegio di Roma, decisione n. 11334 del 19 dicembre 2025.

In dottrina, invece, si registra un dibattito piuttosto acceso poiché secondo alcuni la mancata verifica del merito creditizio, pur costituendo violazione di una regola di condotta, può determinare la nullità⁴⁰ del contratto⁴¹.

È opportuno, tuttavia, premettere che il ricorso a strumenti eliminativi non è privo di conseguenze e potrebbe tradursi in un ulteriore pregiudizio per il consumatore ove si abbia riguardo agli effetti restitutori che ne conseguono. Infatti, la proposizione di una azione di nullità o di annullabilità, o la richiesta di risoluzione del contratto si risolverebbero in un vantaggio per il professionista e in un sicuro danno per il consumatore in difficoltà economica, costretto a restituire l'intera somma ricevuta. La Corte di Giustizia Europea ha qualificato abusiva la clausola contenente una decadenza dal beneficio del termine, in caso di inadempimento di un contratto di prestito, ove non siano stati *“offerti al consumatore mezzi adeguati ed efficaci per evitare l'esigibilità anticipata”*. Il presupposto – in tale ipotesi – è che, stante l'operatività della regola della immediata esigibilità della prestazione, il ricorso alla clausola può tradursi in uno squilibrio a danno del consumatore, che va evitato, per le potenziali difficoltà in cui può incorrere lo stesso nella restituzione delle somme oggetto del finanziamento⁴². Tant'è che è lo stesso legislatore europeo e poi nazionale a fissare la restituzione a rate del finanziamento⁴³. Il ricorso allo strumento demolitorio⁴⁴ della nullità non è stato tuttavia del tutto escluso: in una decisione dell'11 gennaio 2024, pronunciata nella causa C-755/22, la Corte di Giustizia Europea⁴⁵ ha

⁴⁰ Ad esempio, sostiene la tesi della nullità SPIOTTA, *Concessione abusiva di credito “aggravata dal rilascio di garanzie pubbliche: cuius commoda, eius et incommoda*, in *Proc. conc. cris. impr.*, 2025, 351.

⁴¹ Tra gli autori che sostengono questa tesi, di recente, vi è PAGLIANTINI, *Merito creditizio e nullità: parabola e crepuscolo di un costruito mentitorio cresciuto all'ombra di un (non meno) fantomatico rimedio risarcitorio*, in *Foro It.*, 2025, 68, per cui bisogna inequivocabilmente presupporre «la validità di un contratto di finanziamento che non si aveva da fare».

⁴² Secondo FRANCHI, *Il ruolo del merito creditizio nella rinnovata disciplina in tema di composizione della crisi di sovraindebitamento: la chiusura di un cerchio?*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, 523 e ss., il legislatore europeo sembrerebbe deporre maggiormente verso la conservazione del contratto nell'ambito del credito al consumo.

⁴³ Si tratta dell'ipotesi prevista dall'art. 125-bis, comma 9, introdotta dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, per cui «in caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili».

⁴⁴ C.G.U.E. 8 maggio 2025, C-6/24 e C-231/24 *Abanca Corporacion Bancaria SA c. WE*, VX, pt. 24. Tuttavia, in questa stessa occasione, anche la Corte ha affermato che, ai fini della valutazione dello squilibrio, deve tenersi conto del fatto che si sia in presenza di un obbligo essenziale nel contesto del rapporto contrattuale, quale è appunto l'obbligo di pagamento.

⁴⁵ La Corte europea ha evidenziato il principio della adeguatezza della severità delle sanzioni alla gravità del fatto. Nello specifico, ai punti 40 e 41 della sentenza, viene precisato come il regime normativo «deve essere definito in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive» e che «a tal fine, la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendo un effetto realmente dissuasivo senza tuttavia eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall'art. 8 della direttiva 2008/48». La

affermato che «gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 (cfr. la pronuncia si riferiva alla abrogata normativa) non ostano a che, qualora il creditore abbia violato il suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, esso sia sanzionato, conformemente al diritto nazionale, con la nullità del contratto di credito al consumo e la decadenza del suo diritto al pagamento degli interessi convenuti, anche quando tale contratto sia stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione».

La soluzione adottata, certo apprezzabile, assume maggiore attualità nel momento in cui il legislatore italiano attua la direttiva del 2023, che avrebbe potuto costituire l'occasione per intervenire su un dibattito particolarmente rilevante in cui non sono mancate – come si è detto – posizioni diverse. Ciò però non è avvenuto. Infatti, a seguito della riforma del T.U.B., l'art. 124, comma 2, ha esteso la nullità prevista dall'art. 117, comma 6, ai casi in cui si registra una difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, i prezzi e le condizioni indicati nel modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” consegnato al consumatore al fine di adempiere all'obbligo di informativa precontrattuale gravante sul finanziatore e sull'intermediario del credito *ex art.* 124 T.U.B. riducendo ulteriormente gli spazi di operatività della nullità.

In assenza di una espressa previsione normativa, diventa più complesso – come già rilevato dalla giurisprudenza⁴⁶ – estendere il rimedio della nullità previsto dall'art. 117, comma 6, a violazione di regole non espressamente richiamate. Tale scelta legislativa, consapevole o meno che sia, trova una conferma ma anche una eccezione nello stesso art. 124-bis, comma 1-*quinquies*, T.U.B., secondo cui la non corretta valutazione del merito creditizio giustifica la risoluzione del contratto, solo se essa (e quindi eccezionalmente) è dipesa intenzionalmente dal consumatore o lo stesso abbia fornito informazioni false e, pertanto, esso risulta portatore di un interesse non meritevole di tutela. Ma se così è, in applicazione del principio di proporzionalità tra “severità delle sanzioni e gravità delle violazioni che esse reprimono”, ricorrendo la medesima fattispecie, al finanziatore avrebbe dovuto darsi la possibilità di attivare pure il rimedio della nullità⁴⁷.

vicenda ha riguardato un caso particolare che trova origine nell'ordinamento ceco, ordinamento che nell'attuare l'art. 23 della direttiva 48/2008 ha previsto la nullità del contratto di credito al consumo stipulato in violazione della valutazione del merito creditizio, e ciò anche nell'ipotesi in cui il consumatore abbia già rimborsato totalmente il credito senza subire pregiudizio.

⁴⁶ Trib. Tivoli 9 novembre 2025, n. 992; Trib. Spoleto 9 marzo 2026, n. 113. In tali decisioni si rileva che il legislatore italiano, laddove ha voluto ricollegare la nullità testuale alla violazione di un dovere di comportamento nell'ambito del credito ai consumatori, lo ha fatto espressamente, come nell'ipotesi dell'art. 125-bis, comma 6, T.U.B. (nullità delle clausole relative a costi non inclusi o inclusi scorrettamente nel TAEG).

⁴⁷ Su tali questioni cfr., De CRISTOFARO, *La riforma della disciplina dei contratti di credito b-to-c contenuta nel Capo II, Titolo VI, T.U.B. (D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, di recepimento della dir. 2023/2225/UE)*, cit., 64 ss.; MAUGERI e VERSACI, voce *Contratto di credito al consumo*, cit., 477 s.

9. Errata valutazione del merito creditizio e sovraindebitamento: l'impatto dell'art. 69 CCII

L'errata valutazione del merito creditizio può determinare *la situazione di indebitamento o il suo aggravamento*. Il secondo comma dell'art. 68 CCII prescrive che alla domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si deve allegare una relazione dell'OCC, che deve contenere, tra le altre cose, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Già, dunque, l'organismo di composizione della crisi deve presentare una dettagliata relazione in ordine alle ragioni dell'accesso al credito e alla consapevolezza del debitore sulle sue capacità di adempimento. Tali elementi sono necessari per verificare se il predetto debitore-consumatore abbia diritto di accedere alla procedura. La questione è stata ed è oggetto di ampio dibattito nella dottrina ma anche nella giurisprudenza che – sebbene non oggetto qui di disamina – si caratterizza per avere concentrato l'attenzione sul nesso che intercorre tra accesso alla procedura e valutazione del merito creditizio per valutare la meritevolezza del consumatore⁴⁸. Spetta al giudice verificare non solo se la non corretta rappresentazione delle capacità di adempimento da parte del debitore sia avvenuta in buona o in mala fede, tenendo conto della situazione sussistente al momento della decisione ma anche guardando al passato, ovvero al momento in cui è stato contratto il finanziamento e alle ragioni di tale iniziativa. A questa regola si aggiunge quella, contenuta nel terzo comma della stessa disposizione, secondo cui l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto *del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*⁴⁹.

L'art. 69 CCII in tale quadro rappresenta una norma fondamentale poiché subordina l'accesso alla procedura all'esito delle valutazioni richieste e disposte ai sensi dell'art. 68 CCII⁵⁰ e, in particolare, per il consumatore la valutazione è funzionale al possibile ac-

⁴⁸ Su tale questione cfr. MINUTOLI, *Il sindacato sulla c.d. meritevolezza nel piano di ristrutturazione del consumatore*, in *Proc. conc. e crisi impr.*, 2026, 516 ss., il quale ha evidenziato i problemi connessi a quella che è stata definita “la babele della meritevolezza”.

⁴⁹ Aggiunge la disposizione che «A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159».

⁵⁰ DOLMETTA, *Sul “nuovo” art. 69 CCII*, in *Proc. concors. e crisi impr.*, 2026, 433, che, occupandosi della nuova versione dell'art. 124-bis T.U.B., analizza i contrasti giurisprudenziali esistenti presso la Corte di Cassazione circa il ruolo delle informazioni e il dovere di verifica da parte dell'operatore bancario.

cesso alla procedura di esdebitazione, mentre per il finanziatore alla possibilità o meno di contestare la convenienza della proposta. Si pone, preliminarmente, il problema se la modifica dell'art. 124-bis T.U.B. abbia inciso sulla applicazione e interpretazione di tale norma. Deve convenirsi al riguardo con quegli orientamenti secondo cui l'art. 69 CCII, anche dopo l'intervenuta novella del T.U.B., ha conservato la sua validità, non sussistendo "scarti qualitativi". Sicché può ben ritenersi che essa si pone in linea di continuità⁵¹ con l'interpretazione e con la normativa preesistente, rispetto alla quale si riscontra una "rafforzata e crescente tutela dei debitori-consumatori"⁵². Detto ciò, la disposizione introduce la regola secondo cui, laddove è stato il finanziatore/intermediario a determinare o a concedere il credito in violazione della norma sul merito creditizio, egli non può contestare la convenienza dell'operazione. Si esclude tuttavia che ricorrendo tale fattispecie – ovvero la colpa del creditore – il consumatore possa superare i limiti previsti dal comma 1 dell'art. 69, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode⁵³, trattandosi di piani tra loro non comunicanti. Resta fuori da tale previsione l'ipotesi in cui il consumatore abbia agito con colpa lieve, sul presupposto probabilmente che, essendosi in presenza di un soggetto non sempre in grado di comprendere le implicazioni di taluni comportamenti, per la posizione di asimmetria in cui si trova, è opportuno non dare rilievo a leggere forme di negligenza. Al riguardo è stata la giurisprudenza a confermare che l'art. 124-bis T.U.B., richiamato dall'art. 69, comma 2, CCII, pone a carico della banca un vero e proprio onere di verifica mediante informazioni adeguate e consultazione di banche dati⁵⁴. Se il finanziamento è stato concesso in violazione di tale dovere, incorrendo in una valutazione scorretta o omessa, il finanziatore non può opporsi all'omologa contestando la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. La tutela nei confronti del consumatore viene meno quando lo stesso abbia agito con colpa grave, mala fede, o frode⁵⁵. Sebbene gli intermediari possono, ove necessario, consultare le banche dati⁵⁶, sussiste la possibilità di avvalersi delle informazioni fornite dal debitore, che però devono essere oggetto di verifiche⁵⁷. Nel caso in cui le dichiarazioni di quest'ultimo siano consapevolmente mendaci o incomplete, e non sono

⁵¹ In tal senso MINUTOLI, *Il sindacato sulla c.d. meritevolezza nel piano di ristrutturazione del consumatore*, cit., 519.

⁵² DOLMETTA, *Sul "nuovo" art. 69 CCII*, cit., 434.

⁵³ In tale caso è stata la giurisprudenza ma anche la dottrina ad affermare che «il comportamento del debitore preclude l'accesso al beneficio in caso di "colpa grave, malafede o frode", mentre al creditore è tolto il diritto all'opposizione o al reclamo in caso di determinazione o di aggravamento della situazione debitoria meramente colpevole o di negligente valutazione del merito creditizio».

⁵⁴ Trib. Termini Imerese 24 maggio 2024, n. 25.

⁵⁵ Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sezione Crisi d'Impresa, 31 ottobre 2025, n. 105.

⁵⁶ Cass. civ., Sez. 1, 22 luglio 2025, n. 20725.

⁵⁷ Su tale aspetto DOLMETTA, *Sul "nuovo" art. 69 CCII*, cit., 435, il quale ribadisce che nella versione post recepimento dell'art. 124-bis T.U.B. le informazioni raccolte dal finanziatore devono essere "opportunamente verificate".

suscettibili di agevole verifica, tale condotta integra il requisito della colpa grave, ostando all'omologazione del piano di ristrutturazione.

10. Conclusioni: dalla valutazione del merito creditizio alla tutela del mercato dopo Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134

Per effetto sia del recepimento della nuova direttiva sul credito ai consumatori, sia della giurisprudenza europea e nazionale, si assiste all'esigenza di una sempre maggiore protezione del consumatore e a un conseguente rafforzamento e ampliamento degli obblighi gravanti sui finanziatori, a fronte di una progressiva erosione degli spazi di autonomia privata.

La tutela del consumatore, tuttavia, non è esclusiva o prioritaria. Come emerge dal dibattito dottrinale e dalla giurisprudenza, il rispetto dei principi della trasparenza e correttezza devono governare anche il mercato. Non è un caso che la stessa Corte di Cassazione in una recente decisione⁵⁸ ha qualificato immorale un contratto di finanziamento che, in violazione del buon costume, si è posto in contrasto con i principi etici che governano il mercato. Sebbene la decisione costituisce sicuramente un caso limite e di particolare interesse per avere applicato principi codicistici consolidati in materia di nullità, attraverso il ricorso alla clausola generale del buon costume⁵⁹, significativo è il rilievo offerto alla tutela del mercato e alle regole che lo devono governare. L'obiettivo è quello di colpire il comportamento spregiudicato dell'istituto di credito che, in accordo con la società debitrice, mette in campo una operazione di finanziamento non solo in frode alla legge e ai creditori, ma anche in contrasto con i principi della sana e prudente gestione del mercato del credito⁶⁰, che, integrando la clausola del buon costume, secondo una interpretazione evolutiva proposta dalla Corte, legittimano l'applicazione dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 1343 c.c., e la conseguente non ripetibilità di quanto pagato ai sensi dell'art. 2035 c.c.⁶¹. Se rispetto a una fattispecie criminosa gli interessi del mercato pre-

⁵⁸ Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134.

⁵⁹ Cfr. TRABUCCHI, voce *Buon costume*, in *Enc. dir.*, Milano, 1959, 700 ss.; PROTETTI, *Buon costume*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1958, 596 ss.; G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970, 1 ss.; G.B. FERRI, *Buon costume*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988, 3 ss.; PAGLIANTINI, *Lex perfecta, trionfo dell'ordine pubblico e morte presunta del buon costume: appunti per una ristampa della Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano*, in *Pers. merc.*, 2021, 670 ss.; PASSAGNOLI, *Dignità, buon costume, ordine pubblico non economico*, in *Pers. merc.*, 2023, 396 ss.; NICOLUSSI, *Ordine pubblico e buon costume nel pensiero di Giovanni Battista Ferri tra principi funzionali e principi di etica giuridica. Un contributo al dibattito sugli strumenti di integrazione del diritto*, in *Eur. dir. priv.*, 2025, 331 ss.

⁶⁰ Si tratta di conclusioni in parte già anticipate da Cass. civ. 19 febbraio 2024, n. 4376 e Cass. civ. 8 ottobre 2024, n. 26248.

⁶¹ Inteso come l'insieme dei principi etici comunemente accettati che formano la morale sociale in un determinato contesto storico. Tuttavia, afferma la Corte che tale clausola non è limitata

valgono rispetto a quelli del soggetto debitore, è altresì vero che normalmente – come emerge dalla normativa sul credito ai consumatori – l'esigenza è quella di mantenere un equilibrio tra gli interessi dei soggetti, offrendo adeguata protezione al soggetto debole⁶².

Proprio per questo, nella prospettiva di garantire il corretto bilanciamento degli interessi presenti nel mercato del credito e per consentire un equilibrio tra le parti, evitando il rischio di tutele sbilanciate, il sistema rimediale introdotto dalla direttiva 2023/2225/UE e dal legislatore italiano ha subito una limitata trasformazione. L'obiettivo principale perseguito resta quello della conservazione del contratto⁶³, rimettendo la decisione sull'applicazione dei rimedi demolitori alla valutazione del giudice del caso concreto, in presenza di una particolare gravità del fatto controverso.

ABSTRACT

Il contributo esamina l'evoluzione della disciplina sul merito creditizio alla luce della Direttiva (UE) 2023/2225 e della riforma del T.U.B. operata dal d.lgs. n. 212/2025, evidenziando come la verifica della solvibilità del consumatore assuma oggi una funzione centrale di protezione dal sovraindebitamento e di attuazione del principio di prestito responsabile. Si analizzano i nuovi artt. 124-bis, 125 e 125-decies T.U.B., prestando attenzione agli obblighi del finanziatore nella raccolta e verifica delle informazioni, e al sistema dei rimedi. Accanto alle sanzioni amministrative, il saggio valorizza soprattutto i rimedi conservativi e manutentivi del rapporto, come rinegoziazione, modifica delle condizioni contrattuali e misure di tolleranza, ritenuti preferibili rispetto ai rimedi demolitori, che possono aggravare la posizione del consumatore. In chiusura, il lavoro collega l'errata valutazione del merito creditizio alla disciplina del sovraindebitamento e all'art. 69 CCII, sottolineando che la tutela del consumatore si intreccia con quella del

alla sola morale sessuale o al decoro, ma si estende ai principi di correttezza e trasparenza che devono governare il mercato del credito. In conseguenza la violazione di tali principi etici comporta la nullità del contratto, e la perdita del diritto alla restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 2035 c.c.

⁶² Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134, pt. 4.20, secondo cui «le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato».

⁶³ Cfr. M. ASTONE, *Inadempimento, conservazione del contratto e ruolo della buona fede*, cit., 217 ss.; ALESSI, *Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto*, cit., 55 ss.; EAD., *Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio*, in *Eur. dir. priv.*, 2000, 961 ss.; TOMMASINI, voce *Revisione del rapporto (Diritto privato)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1989, 104 ss.; MACARIO, *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Enc. dir. – Annali*, Milano, 2008, 1026 ss.

mercato del credito, in una prospettiva di equilibrio tra protezione della parte debole e sana gestione del sistema

This paper examines the evolution of the regulatory framework regarding credit score in light of Directive (EU) 2023/2225 and the reform of the Consolidated Banking Act (T.U.B.) introduced by Legislative Decree no. 212/2025. It highlights how the assessment of consumer solvency now plays a central role in protecting against over-indebtedness and implementing the principle of responsible lending. The study analyzes the new Articles 124-bis, 125, and 125-decies of the T.U.B., focusing on the lender's obligations regarding information gathering and verification, as well as the system of available remedies. Alongside administrative sanctions, the essay emphasizes remedies aimed at preserving and maintaining the contractual relationship—such as renegotiation, modification of contractual terms, and forbearance measures—deeming them preferable to remedies that terminate the contract, which could worsen the consumer's position. Finally, the paper links the incorrect assessment of credit score to the regulations on over-indebtedness and Article 69 of the CCII (Crisis and Insolvency Code), underscoring how consumer protection is intertwined with the protection of the credit market, aiming for a balance between safeguarding the weaker party and ensuring the sound management of the system.

